

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

Il Comitato "A.N.C.R. PRO EMERGENZE" ha sede in Prato (PO), Piazza San Marco n.29 presso la Casa del Combattente, la sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti. fintantoché sussistono i requisiti previsti dal D. Lgs. 04.dicembre.1997, n. 460, il Comitato utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." nella sua denominazione, nei suoi segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Art. 2 - Principi Ispiratori e Scopi

Il Comitato ai sensi della legge n. 266/91 e del D. Lgs. n. 460/1997, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale ed ha lo scopo di recuperare e valorizzare i monumenti che sono a memoria dei caduti di tutte le guerre a cui l'Italia ha partecipato e che sono stati danneggiati o perduti a causa di eventi naturali e non.

Il comitato è apartitico e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, devoluzione dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione del comitato, ai sensi dell'art. 21, elettività, gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'As-

semblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Attivita'

Il Comitato potrà promuovere ogni iniziativa ed attività consentita e reputata opportuna per il conseguimento delle finalità del medesimo, anche in via amministrativa e dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

Art. 4 - Quote associative

L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'assemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare le attività istituzionali ed è stabilita dall'assemblea degli aderenti all'inizio di ogni anno.

Art. 5 - Fondo comune

I contributi degli associati costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni col fondo comune.

Art. 6 - Organi e poteri

Gli organi del Comitato sono:

- a) l'assemblea degli aderenti;

- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il revisore dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili alla scadenza, così come è gratuita l'attività dei componenti del Comitato, la quale viene prestata con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Art. 7 - L'assemblea

L'assemblea è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Essa è costituita da tutti i componenti del Comitato e può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, ed ha il compito di:

- discutere ed approvare il rendiconto annuale;
- stabilire annualmente la quota associativa;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- eleggere il revisore dei conti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno 1/3 dei soci, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal presidente che viene assistito dal segretario per la redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento del presidente, le assemblee sono presiedute dal vice presidente.

Art. 8 - Convocazione dell'assemblea

L'avviso di convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria, unitamente all'ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti i soci e dovrà pervenire ai medesimi con almeno otto giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o mail.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli aderenti e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano rispettivamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per l'assemblea ordinaria, e con il voto favorevole di più di un terzo dei soci, per l'assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie o lo scioglimento del Comitato sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Ciascun socio ha il diritto di voto. Ha diritto, altresì, a chiedere la verbalizzazione delle proprie opposizioni.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'assemblea, ed ha il compito di amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo.

simo e di redigere il rendiconto annuale.

Il Consiglio direttivo eleggè nel suo seno il Presidente del Comitato, un Vice Presidente ed il Consigliere - Cassiere e nomina il Segretario. Quest'ultimo ha il compito di redigere i verbali delle sedute delle assemblee e del Consiglio direttivo che saranno custoditi presso la sede del Comitato per essere liberamente consultati da parte degli aderenti. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente del Comitato o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, con avviso scritto o mail con ricevuta di ritorno indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art. 11 - Presidente

Il presidente del Comitato è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti, e dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Ha la rappresentanza attiva e passiva del Comitato e può stare in giudizio previa deliberazione del Consiglio direttivo. Cura l'esecuzione delle determinazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento tutti i poteri del presidente

vengono esercitati dal vice presidente.

Art. 12 - Revisore dei conti

Il revisore dei conti è eletto dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ha il compito di verificare annualmente la regolarità documentale delle entrate e delle spese ed esprime un parere di regolarità sul rendiconto annuale. Dura in carica tre anni.

Art. 13 - Compensi

Il presidente, i consiglieri ed il revisore dei conti non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Art. 14 - Ammissione degli aderenti

Possono aderire al Comitato tutti i cittadini, ovunque residenti, che siano interessati al perseguimento degli scopi che il Comitato si prefigge.

L'ammissione di un nuovo aderente è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell'interessato. Tutti gli aderenti ammessi hanno pari diritto di voto nelle assemblee.

Art. 15 - Diritti degli aderenti

Gli aderenti hanno i seguenti diritti:

- eleggere i componenti del Consiglio direttivo ed il revisore dei conti;
- approvare il rendiconto annuale;
- essere informati sulle attività del Comitato, con potere di controllo sull'andamento dell'attività del medesimo,
- avere libero accesso agli atti ed ai documenti prodotti o

detenuti dal Comitato,

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, in favore del Comitato.

Art. 16 - Doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno i seguenti doveri:

- versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dall'assemblea;
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza ed alla buona fede,
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 17 - Recesso

Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio direttivo.

Art. 18 - Esclusione dei soci

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo previa comunicazione scritta da inviarsi al domicilio dell'aderente, il quale avrà trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per inviare eventuale giustificazione, prima della delibera di esclusione. L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'aderente a favore del Comitato;
- mancato pagamento della quota associativa;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- quote di iscrizione dei promotori e degli aderenti;
- contributi e liberalità ricevute;
- donazioni e lasciti;
- riserve accantonate;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge.

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di

ogni anno, ed al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all'assemblea che dovrà approvarlo, con voto palese espresso dalla maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile di ogni anno. Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 - Durata e scioglimento

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione dell'assemblea.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il Comitato devolve gli eventuali fondi ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, o ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, vigendo il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firmato Paolieri Sergio

Firmato Migliorini Tiziano

Firmato Zucca Pasquale

Firmato Bregantin Lisa

Firmato Guglielmi Nicola

Firmato Landi Antonio

Firmato Galdo Gennaro Notaio